



ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O

S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

FOCUS SOCIETA' DI CAPITALI NON QUOTATE:

*Le operazioni straordinarie, profili civilistici e fiscali*

# Profili fiscali

**GIOVE GIUSEPPE**

14 OTTOBRE 2015 - Corso Europa,11 - Milano




ORDINE DEI  
DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI

M I L A N O


S.A.F.  
SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE LUIGI MARTINO

# Fusioni e scissioni

# Il contesto normativo di riferimento



# Come si coniuga il principio di "neutralità"




# La "neutralità" e le differenze

Le fusioni/scissioni sono operazioni sul patrimonio netto



<i>Differenze da fusione</i>		Irrilevanza reddituale - (art. 172 co. 2 e 173 co. 2 T.U.I.R.) - deroga art. 176 co.2-ter [vd. conferimento]
Avanzo da concambio	↑ c.s. < al p.n. della incorporata detenuto da terzi	
Disavanzo da concambio	↑ c.s. > al p.n. della incorporata detenuto da terzi	
Avanzo da annullamento	costo part. annullata è < al p.n. corrispondente	
Disavanzo da annullamento	costo part. annullata è > al p.n. corrispondente	
<i>Differenze da scissione</i>		
Avanzo da concambio	↑ c.s. beneficiaria è < al p.n. trasferito	
Disavanzo da concambio	↑ c.s. beneficiaria è > al p.n. trasferito	
Avanzo da annullamento	costo part. annullata è < al p.n. trasferito	
Disavanzo da annullamento	costo part. annullata è > al p.n. trasferito	

# “Neutralità” rispetto alla compagine sociale



# Scissione – le posizioni soggettive e il loro trasferimento

- Art. 173 co. 4 T.U.I.R. – Posizione **soggettiva**
- “Con l'utilizzo di questa più generica espressione il legislatore ha indubbiamente inteso **ricomprendere**, entro la sfera di applicazione della norma, **ogni situazione giuridica attiva e passiva generata dalla normativa sulle imposte dirette** in capo alla scissa e cioè non solo i crediti e i debiti d'imposta di questa società, ma anche tutte quelle **situazioni di potere e di dovere** che avrebbero **spiegato effetto** nell'attività di misurazione del reddito della scissa nei periodi d'imposta successivi alla scissione” (Ris. Min. 91/E del 19/03/2002)

	<b>Posizione soggettiva non connessa a singoli elementi o a insiemi</b>	<b>Posizione soggettiva connessa a singoli elementi o a insiemi</b>
<b>Scissione totale</b>	Attribuzione alle beneficiarie proporzionalmente ai patrimoni trasferiti	Seguono la sorte dell'elemento e/o dell'insieme presso il titolare
<b>Scissione parziale</b>	Attribuzione alla scissa e alle beneficiarie proporzionalmente ai patrimoni	Seguono la sorte dell'elemento e/o dell'insieme presso il titolare

# Fondi in sospensione d'imposta

- Fusione: art. 172 co. 5 e 6 T.U.I.R.
- Scissione: art. 173 co. 9 T.U.I.R. (richiamo alla fusione)
- Regola generale:
  - **obbligo** di costituire le riserve in sospensione di imposta;
  - **deroga** per riserve in sospensione d'imposta tassabili solo in caso di **distribuzione** [cfr. lucido successivo]
- Per la **scissione** (particolarità) - ricostituzione attraverso il principio di **proporzionalità** ed in funzione degli **elementi patrimoniali trasferiti** (cfr. richiamo al co. 4)
- Per la **scissione parziale** tale trasferimento proporzionale deve **coniugarsi** con il fatto che non si ha l'estinzione della scissa - la riduzione proporzionale dei fondi in questione deve **tenere conto dell'ammontare di patrimonio che rimane in capo alla stessa**
- Deroga (**scissione**): "se la sospensione di imposta dipende da eventi che riguardano specifici elementi patrimoniali della società scissa, le riserve debbono essere ricostituite dalle **beneficiarie che acquisiscono tali elementi**".
- In generale (**scissione**): non rileva il "momento genetico" di costituzione del fondo, ma le condizioni cui la sospensione d'imposta è subordinata (R.M. 5/E 1998 – C.M. 98/E del 2000) e la necessità di mantenere il vincolo anche in caso di scissione.



# Fondi in sospensione d'imposta (segue)

Art. 172 co. 5 Tuir

Riserve in sospensione  
"assolute"

Riserve in sospensione tassabili  
**solo** in caso di **distribuzione**

**Tassabili** se e nella misura in cui **non** siano state **ricostituite** nel bilancio del soggetto risultante, utilizzando prioritariamente l'avanzo.  
(In **mancanza**, vincolare una posta di netto liberamente disponibile)

**Fusione:**  
Esistenza di un avanzo o aumento di c.s. superiore al c.s. dei soggetti che partecipano all'operazione, diminuito delle quote di c.s. di ciascuna di esse già posseduta da altre.

**Scissione:**  
Esistenza di un avanzo o aumento di c.s. della beneficiaria per ammontare superiore alla quota di c.s. della scissa concambiato

Tassabili solo in caso di distribuzione dell'avanzo e del capitale sociale

# riserve in sospensione d'imposta tassabili in ogni caso

Art. 172 - 5 comma TUIR (alcuni esempi) :

- le riserve da condono tributario;
- i fondi accantonamento di plusvalenze previsti da particolari disposizioni di legge;
- i fondi accantonamento istituiti ex. art. 33 comma 9 L. 413/1991;
- i fondi per ammortamenti anticipati di cui all'art. 67 comma 3 TUIR;
- le riserve da equity method (art. 2426 n. 4 Codice civile: valutazione delle partecipazioni con il metodo del patrimonio netto).

# Le riserve in sospensione d'imposta tassabili solo in caso di distribuzione


sono ad esempio:

- ❑ le riserve da rivalutazione monetaria;
- ❑ le riserve da rivalutazione ex.art. 4 L 480/1990 e art. 26 L. 413/1991;
- ❑ le riserve da condono (art. 15 comma 10 D.L.429/1982);
- ❑ le riserve da conferimento agevolato (art. 34 L. 576/1975 e art. 10 L. 904/1977);

# Riporto perdite

	<b>Fusione</b>	<b>Scissione</b>
<i>T.U.I.R.</i>	Art. 173 co. 7	Art. 172 co. 10
<i>Limite p.n.</i>	inferiore tra p.n. ultimo bilancio e quello della situazione patrimoniale ex art. 2501- <i>quater</i> c.c. (senza considerare versamenti e conferimenti degli 24 mesi anteriori alla data di riferimento della situazione)	inferiore tra p.n. ultimo bilancio e quello del progetto di scissione (ex art. 2506- <i>bis</i> c.c.) o della situazione patrimoniale ex art. 2506- <i>ter</i> c.c. (senza considerare versamenti e conferimenti degli 24 mesi anteriori alla data di riferimento della situazione)
<i>Indici di vitalità</i>	Soggetto con perdita riportabile: dal c.e. dell'esercizio precedente rispetto alla delibera, vi è un ammontare di ricavi/proventi e di spese per lavoro dipendente e relativi contributi <b>superiore</b> del <b>40%</b> rispetto alla media degli ultimi due esercizi anteriori	
<i>Svalutazioni dedotte</i>	Se le azioni/quote della società con perdita riportabile erano possedute da altra società partecipante a fusione, la perdita non è riportabile <b>fino a concorrenza</b> delle <b>svalutazioni</b> già dedotte da tali soggetti	

# Riporto perdite - limite quantitativo



## Estensione del "test di vitalità"?

- Secondo Ag. Entrate, è necessario fare un ulteriore *test* di vitalità
- che va dalla data di inizio esercizio fino alla data di delibera
  - R.M. n. 116/E del 24/10/2006
  - R.M. n. 143/E del 10/04/2008
- Posizione "critica", poiché non supportata dal dato normativo
- anche per fisiologica variazione attività
  - Norma comportamento AIDC n.176 del 2010

# Retrodatazione degli effetti fiscali

Art. 35 co.17 D.L. n.223/2006 (L. n.248/2006)

- Modifica all'art.173 co. 7 (**fusioni**) e quindi anche all'art. 172 co. 10 (**scissioni**)
- Le limitazioni al riporto delle **perdite fiscali** si applica anche nel caso di fusioni e scissioni con **retrodatazione degli effetti fiscali**
- E' dunque necessario determinare il **risultato negativo** che si sarebbe **autonomamente** determinato nel periodo di tempo intercorrente tra l'**inizio del periodo d'imposta** e la data antecedente a quella di **efficacia giuridica** dell'atto
  - **Ratio:** “[...]contrastare tutte le operazioni elusive poste in essere al fine di realizzare un utilizzo strumentale di siffatti risultati negativi di periodo”  
[Circ. Ag. Entrate 28/E del 4/8/2006]
  - Ciò avviene attraverso la determinazione extra-contabile di un risultato di periodo che dovrà essere sottoposto alla verifica “sia della sussistenza degli indici di vitalità, sia del limite quantitativo del patrimonio netto”  
[Circ. Ag. Entrate 28/E del 4/8/2006]

# Riporto perdite e compensazione intersoggettiva

- R.M. n. 168/E del 30/6/2009:
  - i. assenza di compensazione intersoggettiva per le perdite fiscali della scissa rimaste in capo alla scissa


*Intento elusivo = compensazione intersoggettiva*

- ii. assenza di preesistente organizzazione cui trasferire le perdite fiscali per effetto scissione

***Newco = emanazione della scissa***

**NON SI APPLICANO LE LIMITAZIONI EX ART. 173 CO.10 TUR ALLA SCISSA ED ALLA BENEFICIARIA**

# Limitazioni al riporto interessi passivi





# Retrodatazione

Effetti fiscali  
dell'operazione

Fusione  
(art. 172 co. 9 TUIR)

Scissione  
(art. 173 co.11 TUIR)

ad una data NON anteriore rispetto a quella di chiusura dell'esercizio di ciascuna fusa/incorporata o a quella in cui si è chiuso l'esercizio della incorporante (se più recente).

**Retroattività** prevista nell'atto di fusione

Solo:

1. in caso di **scissione totale**
2. coincidenza tra la chiusura dell'ultimo periodo d'imposta della scissa e delle beneficiarie e per la fase posteriore a tale periodo

**Retroattività** prevista nell'atto di fusione

# Imposta sostitutiva e riallineamenti

- Vale per fusioni (art. 172 co. 10-*bis* T.U.I.R.) – incorporante o risultante da fusione
- Vale per scissioni (art. 173 co. 15-*bis* T.U.I.R.) – beneficiaria
- Vale per conferimenti (art. 176 co. 2-*ter* T.U.I.R.) – conferitaria
- Possibilità di riconoscimento fiscale dei **maggiori valori iscritti** in bilancio a seguito dell'operazione
- Pagamento **imposta sostitutiva** IRES/IRPEF e IRAP
- D.M. 25/07/2008 (modalità operative) e Cir. Assonime n.51/2008
- Decorrenza: alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data del 31.12.2007 (art. 1 co. 47 L. n. 244/2007)

# Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

Quali maggiori valori posso affrancare:

- ✓ immobilizzazioni materiali (ivi compreso immobili patrimonio)
- ✓ Immobilizzazioni immateriali (ivi compreso l'avviamento iscritto)
- No rimanenze

<b>Classe di valore affrancata</b>	<b>Scaglione di imposta sostitutiva</b>
Fino a 5 milioni di Euro	12%
Da 5 a 10 milioni di Euro	14%
Oltre i 10 milioni di Euro	16%

# Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

- Esercizio opzione da parte del soggetto che riallinea (nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno in cui è compiuta l'opzione o in quella del periodo successivo), la quale potrà ammortizzare i maggiori valori affrancati a partire dal periodo di imposta nel corso del quale è esercitata l'opzione.
  - In caso di realizzo dei beni anteriamente al quarto periodo di imposta successivo a quello dell'opzione, il costo fiscale è ridotto dei maggiori valori assoggettati ad imposta sostitutiva e dell'eventuale ammortamento dedotto.
  - Nel caso sopra menzionato l'imposta sostitutiva versata è scomputata da quella dovuta in via ordinaria
- **Opzione:**
- ✓ da esercitarsi nel primo o al più tardi nel secondo periodo d'imposta successivo a quello dell'operazione.
  - ✓ Il perfezionamento avviene con il versamento della prima rata.

# Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

- ❑ D.M. 25/7/2008:
  - possibilità di affrancamento parziale
  - categorie omogenee di immobilizzazioni;
  - solo su beni “ricevuti” a seguito dell’operazione (C.M. 57/E del 25/9/2008)
- ❑ Attenzione: rileva la funzione che i beni hanno nella società che riceve i beni (cfr.C.M. 57/E 2008)

# Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

<b>Categorie omogenee</b>	
<b>Tipologia immobilizzazione</b>	<b>Criteri</b>
Immobili	a) aree fabbricabili aventi la medesima destinazione urbanistica
	b) aree non fabbricabili
	c) fabbricati strumentali per destinazione (art. 43 co 2, 1° periodo T.U.I.R.)
	d) fabbricati strumentali per natura (art. 43 co 2, 2° periodo T.U.I.R.)
	e) fabbricati non strumentali (art. 90 T.U.I.R.)
Beni mobili	per categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento
Immobilizzazioni immateriali	Distintamente anche per singola immobilizzazione
Avviamento	Cfr. immobilizzazioni immateriali

# Imposta sostitutiva e riallineamenti/segue

## □ Versamento imposta sostitutiva (tre rate annuali)

□ 1° rata = 30%

□ 2° rata = 40%

□ 3° rata = 30%

## □ Seconda e terza rata, interessi: 2,5%

# Regime in deroga/decreto anti-crisi

- Art. 15 co. 10- 12 L. n. 2/2008
- Regime in deroga dell'art. 176 co. 2 Tuir
- Imposta sostitutiva **16%**
- Versamento in unica soluzione
- Entro il termine del versamento a saldo delle imposte relative all'anno in cui è stata posta in essere l'operazione



# Regime in deroga/decreto anti-crisi

- Maggiori valori attribuibili a:
  - ✓ Avviamento
  - ✓ Marchi
  - ✓ Altre attività immateriali
- Riconoscimento fiscale maggior valore: dall'inizio del periodo di imposta nel corso del quale è versata l'imposta sostitutiva

## Regime in deroga/decreto anti-crisi

- ❑ Ammortamento per **marchi e avviamento**: in misura non superiore ad **1/9 – 1/10** (dal 27/02/2011) del maggior valore fiscale (si prescinde dalla imputazione a conto economico) oggetto di riallineamento (cfr. C.M. 8/E 2009)
- ❑ Ammortamento per altre attività immateriali: nel limite della quota imputata a conto economico

# Regime in deroga/decreto anti-crisi

## □ Comma 11:

- Possibilità di riallineare maggior valori fiscali anche attività diverse da quelle dell'art. 176 co. 2-ter TUIR;
- Soggetti a IRPEF/IRES IRAP in misura ordinaria;
- Con separazione dall'imponibile complessivo (senza poter compensare con perdite fiscali);
- Versamento in unica soluzione;
- Se si tratta di crediti – applicazione imposta sostitutiva in misura pari al 20%.

## □ C.M. n.8/E del 13/3/2009 – effettiva convenienza fiscale


## Regime in deroga/decreto anti-crisi

- ❑ Decorrenza (comma 12): alle operazioni effettuate a partire dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2007, nonché a quelle effettuate entro il periodo di imposta al 31.12.2007 (cfr. C.M. n. 8/E del 13.03.2009).


# Trasformazione della società

# Contesto normativo


- Art. 170 T.U.I.R.



# Tipologia trasformazione – art. 170 co. 2 T.U.I.R



# Perdite della società trasformata (ante-trasformazione)





# Riserve ante-trasformazione


- Trasformazione **progressiva** (co.3) – riserve costituite con utili imputati per trasparenza ai soci:
  - non formano reddito in caso di distribuzione
  - imputazione a capitale (no applicazione art. 47 co. 6 T.U.I.R. - *riduzione*)
- **Iscrizione** nel bilancio post-trasformazione con la loro **origine**

# Riserve ante-trasformazione

- Trasformazione **regressiva** (co.4) – riserve esistenti (no riserve art. 47 co. 5 T.U.I.R):
  - sono imputate ai soci quando distribuite o utilizzate per finalità diverse da copertura perdite
- **Iscrizione** nel bilancio post-trasformazione con la loro **origine**
- In mancanza: tassazione nel periodo successivo a quello di trasformazione

# Scissioni eterogenee

Art. 173 co. 15 Tuir



# Scissioni eterogenee/segue

Tipologia trasformazione	Perdite ante-trasformazione	Riserve di utili
Regressiva	Rimangono in capo alla società che le compensa nei limiti stabiliti dall'art. 84 TUIR. Intrasferibilità in capo ai soci	Tassate quando distribuite o utilizzate per scopi diversi da copertura perdite, purché (a) siano iscritte in bilancio (b) con indicazione della loro origine. In caso contrario, tassate nel periodo di imposta successivo a quello di trasformazione. (cfr. art. 89 TUIR)
Progressiva	Rimangono in capo ai soci che le potranno scomputare sulla base di quanto stabilito all'art. 8 TUIR. Intrasferibilità in capo alla società.	Se distribuite post-trasformazione non costituiscono reddito dei soci se (a) iscritte in bilancio (b) con indicazione della loro origine